

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 169/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 16 febbraio 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Roberto Caponigro, Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL'U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BASSANO VIRTUS/PERGOCREMA DEL 15.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 105/DIV del 25.1.2012)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. di Crema (Cremona) ripristina il risultato conseguito sul campo di 0 – 1
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL F.C. CANAVESE S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE DI MESI 9 AL SIGNOR FRANCESCO FERRARIS, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ F.C. CANAVESE S.R.L.;**
- **DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI ALL'ATTO DELL'EVENTUALE ISCRIZIONE DELLA F.C. CANAVESE S.R.L. A CAMPIONATI DELLA F.I.G.C. E AMMENDA DI €20.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITE:**
- **DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO IV, N.O.I.F.;**
- **DELL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI IV E V N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E 90, COMMA 2, N.O.I.F. CON LA RECIDIVA DI CUI ALL'ART. 10, COMMA, 3, LETT. C) C.G.S.;**
- **DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. VIGENTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LE CONDOTTE ASCRITE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE;**
- **(NOTA N.436/1858 PF10-11/SP/AC DEL18.7.2011 – NOTA N. 437/1876 PF10-11/SP/AC DEL 18.7.2011 – NOTA N. 628/1869 PF10-11/SP/AC DEL 26.7.2011) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 60/CDN del 01.02.2012)**

La C.G.F. in merito al ricorso come sopra proposto dal F.C. Canavese S.r.l. di San Giusto Canavese (Torino):

- respinge il ricorso relativamente al Sig. Francesco Ferraris;
- dichiara irricevibile l'impugnazione con riferimento alle sanzioni inflitte alla reclamante.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL CARPI F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE LORUSSO ALESSANDRO SEGUIDO GARA CARPI/TERNANA DEL 5.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 113/DIV del 7.2.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Carpi F.C. 1909 di Carpi (Modena).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 16 febbraio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete